

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "FINANCE NETWORKING FLORENCE"

Art. 1: Costituzione

Si costituisce l'Associazione denominata "Finance Networking Florence" in data 20 Dicembre 2022 con sede in Via XXIV Maggio n. 18/20, Prato, 59100, PO, quale ente non commerciale, senza fini di lucro, in conformità al disposto dell'art. 143 e segg. T.u.i.r., approvato con D.p.r. 917/1986, e dell'art. 4 D.p.r. 633/1972.

Art. 2: Finalità e attività

L'Associazione ha lo scopo di:

- organizzare eventi ed attività volta alla promozione e alla partecipazione al settore della *corporate finance*, anche attraverso l'invito di ospiti esterni;
- creare occasioni di networking per i suoi soci, attraverso la creazione di *partnerships* con società e professionisti del settore;
- creare opportunità di crescita e formazione, sia attraverso le sue attività, che grazie alle sue *partnerships* e all'attività sui social;

L'Associazione potrà:

- promuovere ed organizzare eventi di formazione, organizzare seminari, convegni e manifestazioni su temi di particolare interesse ed attualità, anche in collaborazione con università, scuole, associazioni di categoria, ordini professionali e ogni altro ente pubblico o privato
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, aziende, professionisti, studi, e ogni altro soggetto con cui l'Associazione, ai fini dell'esercizio delle attività coerenti con i suoi obiettivi, possa ritenere opportuno collaborare;
- promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di giornali, riviste, pubblicazioni, indagini, ricerche, studi, e contenuti di ogni altro genere;
- predisporre, attraverso un network telematico, l'offerta di servizi a favore degli associati e/o di terzi;
- promuovere la raccolta di fondi per le finalità dell'associazione, anche attraverso lo svolgimento di attività remunerate in collaborazione con soggetti esterni;
- realizzare, come Associazione individualmente o in collaborazione con soggetti esterni, attività di ogni tipo volte al perseguimento degli scopi dell'Associazione;

Art. 3: Requisiti di ammissibilità

La partecipazione all'Associazione non è subordinata al possesso di alcuno specifico titolo.

Art. 4: Adesioni

Le domande di adesione all'Associazione devono essere rivolte al Board (Consiglio Direttivo) attraverso richiesta telematica.

L'ammissione all'Associazione è subordinata ad un colloquio del candidato con uno dei membri del Board; il colloquio ha lo scopo di valutare le capacità e l'attitudine dell'aspirante socio.

L'ammissione è deliberata con il voto unanime del Board.

Art. 5: Patrimonio e finanziamento dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è composto dai fondi ottenuti attraverso lo svolgimento di attività con soggetti esterni con cui l'Associazione collabori in via stabile o anche meramente occasionale, dai versamenti volontari dei soci e dalle quote associative che il Board ha facoltà di prevedere con apposito Regolamento anche in un momento successivo alla costituzione della presente Associazione.

Art. 6: Versamenti e fondo

I versamenti al patrimonio sociale sono inderogabilmente a fondo perduto. I versamenti non sono pertanto né rivalutabili, né ripetibili e, quindi, né in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione dei singoli soci potrà farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione medesima a qualsivoglia titolo. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer ONLUS.

Art. 7: Cessazione del vincolo associativo

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso del socio in ogni momento. Il vincolo associativo cessa altresì in caso di esclusione deliberata con voto unanime dal Board.

Art. 8: Esclusione del socio

L'esclusione del socio è deliberata con voto unanime dal Board in ogni caso in cui si ravvisi un comportamento contrario ai valori ed ai fini dell'Associazione o ai doveri o agli obblighi previsti dalla Legge o dallo Statuto.

Art. 9: Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si sceglie di diritto il 31/01/2099, salvo proroga tacita o espressa. Per lo scioglimento volontario dell'Associazione è necessario il voto unanime del Board.

Art. 10: Numero e categorie dei soci

Il numero dei soci è illimitato. I soci si dividono in 3 categorie:

- a) fondatori
- b) *partners*
- c) soci ordinari

I fondatori sono gli artefici della nascita dell'Associazione. Non sono tenuti al pagamento di alcuna eventuale quota di iscrizione o quota annuale eventualmente prevista con Regolamento. Sono soci fondatori: Emilio Ponzecchi e Christian Nesi.

I *partners* sono i primi soci ad aver preso parte all'Associazione; sono a capo dei settori in cui si suddivide l'attività dell'Associazione al momento della sua costituzione, salva ogni eventuale modifica che possa intervenire successivamente alla costituzione stessa. Sono *partners*: Giorgio Antonio Autuori e Niccolò Raspini.

I soci ordinari sono coloro che partecipano a pieno titolo alla vita dell'Associazione. Nel caso in cui sia con Regolamento sia prevista una quota di iscrizione iniziale e/o una quota annuale, sono considerati soci solo coloro che risultano in regola con il versamento delle quote.

Art. 11: Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto:

- ad esercitare tutte le facoltà a loro riservate dallo Statuto e dal Regolamento, ove previsto;
- ad avanzare proposte, progetti ed iniziative volte al raggiungimento degli scopi associativi;
- a partecipare a congressi, convegni, seminari, premiazioni ed in genere a tutte le manifestazioni ed attività organizzate dall'Associazione;
- a godere di tutti gli altri benefici che l'Associazione potrà ulteriormente accordare loro.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza della legge, dello Statuto, del Regolamento, ove previsto, delle sue modificazioni, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi associativi. L'appartenenza all'Associazione comporta l'obbligo di tenere alto il prestigio dell'Associazione medesima e di assecondare il raggiungimento degli scopi associativi, con spirito di solidarietà, collaborazione e lealtà.

Art. 12: Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione il Board (Consiglio Direttivo), composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, l'Assemblea dei Soci, composto da tutti i soci dell'Associazione, e il Presidente dell'Associazione.

Art. 13: Cariche dell'Associazione

L'Associazione ha, al momento della sua costituzione, un Presidente, un Vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Le cariche di Presidente o Vicepresidente e di Segretario o Tesoriere sono cumulabili tra loro.

Le cariche sono trasmissibili mediante nomina personale da parte del Board.

Art. 14: Board

Sono componenti del Board il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. La carica dei componenti del Board non ha una durata predefinita.

Il Board detiene i poteri di gestione dell'Associazione, ed in particolare:

- il potere/dovere di deliberare annualmente le linee guida dell'azione sociale e le singole attività da intraprendere, nonché di deliberare sulle proposte di attività dei singoli soci dell'Associazione;
- il potere/dovere di formulare e realizzare i programmi di attività dell'Associazione, attuando gli indirizzi dell'Assemblea e deliberando le iniziative necessarie al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- il potere/dovere di provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, deliberando in ordine a sovvenzioni di qualsiasi tipo provenienti da enti pubblici e privati, compilando i bilanci annuali, riferendo annualmente all'Assemblea sull'attività dell'Associazione e adottando i provvedimenti disciplinari.

Sono altresì specifiche competenze del Board:

- la preparazione del rendiconto delle attività svolte dall'Associazione nel corso dell'anno precedente;
- la redazione del bilancio consuntivo dell'anno concluso e preventivo dell'anno venturo, da sottoporre all'Assemblea;
- la determinazione delle quote di iscrizione all'Associazione e delle quote di adesione annuale all'Associazione;
- la gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- il vaglio delle richieste di adesione all'Associazione come socio;
- l'approvazione dei regolamenti necessari alla vita dell'Associazione.

Le deliberazioni del Board sono validamente adottate con il voto favorevole dei 3/4 dei suoi componenti effettivi.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento del Board è disciplinato dall'apposito Regolamento deliberato dal Comitato Esecutivo medesimo.

Art. 15: Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci. Per la partecipazione all'Assemblea dei Soci è richiesto di essere in regola con il pagamento di eventuali quote di iscrizione e quote sociali.

Per quanto non espressamente previsto al presente Statuto, il funzionamento dell'Assemblea dei Soci è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato dal Board.

Art. 16: il Presidente

Il Presidente alla costituzione dell'associazione è eletto a maggioranza dei soci fondatori. Alla cessazione della carica il nuovo Presidente è nominato dal Board, che delibera all'unanimità. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega; coordina il regolare funzionamento dell'attività associativa; adotta congiuntamente tutti i provvedimenti a carattere d'urgenza, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo.

La carica non ha una durata predeterminata.

In caso di impedimento del Presidente, questo è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza dell'Associazione davanti a terzi ed in giudizio; convoca le riunioni del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea dei soci, ne prepara l'ordine del giorno, le presiede; assicura pronta ed efficace esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei soci e del Comitato Esecutivo.

Il Presidente dell'Associazione può delegare alcune delle proprie competenze al Vicepresidente.

La carica di Presidente non comporta alcuna retribuzione.

Il Presidente ha la facoltà di nominare in ogni momento il suo successore.

Art. 17: il Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dai soci fondatori all'atto della costituzione della Associazione.

La carica non ha una durata predeterminata. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con obbligo di informazione, in caso di assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni, predispone gli atti di competenza, dando esecuzione in sostituzione di questi alle deliberazioni del Board; ha funzioni amministrative e contabili e è incaricato di redigere, congiuntamente con il Presidente, i bilanci dell'Associazione..

Il Vicepresidente può altresì ricoprire le due cariche di Tesoriere e di Segretario su incarico dei Presidenti; le funzioni ed i doveri del Tesoriere e del Segretario sono determinate in base al Regolamento.

La carica di Vicepresidente non comporta alcuna retribuzione.

In caso di decadenza o dimissioni del Vicepresidente, il Presidente dell'Associazione provvede con urgenza alla nomina del nuovo Vicepresidente.

Art. 18: Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno e il relativo bilancio consuntivo deve essere approvato dal Board entro quattro mesi dalla sua chiusura.

Art. 19: Rinvio alla legge

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alla legge dello Stato.

Art. 20: Rinvio ai regolamenti

Per ogni aspetto non espressamente e dettagliatamente disciplinato dal presente Statuto, si fa rinvio agli eventuali Regolamenti adottati dal Board.